

Decreto Ministeriale 24/07/2009

Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGP italiani per inserire la delimitazione della zona di vinificazione e la previsione delle deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

Doc. 409H24LU.000 di Origine Nazionale

emanato/a da: **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**
e pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 184 del 10/08/2009**

SOMMARIO

NOTE

TESTO

[Art. 1. - Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGT: delimitazione della zona di vinificazione.](#)

[Art. 2. - Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGT: deroghe di cui all'art. 6, paragrafo 4, del regolamento CE n. 607/2009.](#)

[Art. 3. - Termini di applicazione.](#)

- § -

NOTE

- § -

TESTO

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CE) n. [479/2008](#) del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, [capo IV](#), recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, in particolare l'[art. 34](#) (1) (b) (iii) e l'[art. 35](#) (2) (d), che prevedono la delimitazione della zona di produzione dei vini DOP e IGP;

Visto il regolamento (CE) [n. 607](#) della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, [n. 164](#), recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti con i quali, ai sensi della citata legge n. 164/1992, sono state riconosciute le

indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani ed approvati e modificati i relativi disciplinari di produzione;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'[art. 6](#), paragrafo 4, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi dei quali possono essere previste nei disciplinari di produzione dei vini IGP le deroghe al disposto di cui all'art. 34 (1) (b) (iii) del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, per consentire rispettivamente la vinificazione in una zona situata nelle immediate vicinanze o in una stessa unita' amministrativa o in una unita' amministrativa limitrofa alla zona geografica delimitata, ovvero per consentire la vinificazione al di fuori delle immediate vicinanze dell'area delimitata fino al 31 dicembre 2012;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGT italiani, al fine di prevedere negli stessi la delimitazione della zona di vinificazione delle uve e le predette deroghe, con decorrenza dal 1° agosto 2009, consentendo di far comunque salve le eventuali misure piu' restrittive stabiliti dagli specifici disciplinari di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT nella riunione del 2 e 3 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1. - Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGT: delimitazione della zona di vinificazione.

1. Ai sensi degli [articoli 34.1.b \(iii\)](#) e [35.2.d](#) del regolamento (CE) n. 479/2008, nei disciplinari di produzione di tutte le Indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani finora riconosciute e' inserita la zona di vinificazione, la cui delimitazione corrisponde con quella di produzione delle uve.

Art. 2. - Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGT: deroghe di cui all'art. 6, paragrafo 4, del regolamento CE n. 607/2009.

1. La deroga di cui all'[art. 6](#), paragrafo 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, per consentire la vinificazione in una zona situata nelle immediate vicinanze o in una stessa unita' amministrativa o in una unita' amministrativa limitrofa alla zona geografica delimitata, e' inserita negli specifici disciplinari di produzione dei vini IGT.

2. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, nei disciplinari di produzione dei vini italiani IGT e' inserita la deroga di cui l'art. 6, paragrafo 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 607/2009, per consentire la vinificazione al di fuori delle immediate vicinanze dell'area geografica delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Art. 3. - Termini di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal 1° agosto 2009.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
